

Oggetto: COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Mittente: segreteria@ordineavvocatilatina.it

Data: 30/01/2015 13:50

A: [REDACTED]

ORDINE DEGLI AVVOCATI

LATINA

Latina, 29 gennaio 2015

Prot. n. 199

Ai Colleghi Avvocati

Oggetto: comunicazione agli iscritti sulle modalità di svolgimento delle elezioni

Nella mia qualità di Presidente, comunico che la Commissione Elettorale (nominata dal Consiglio dell'Ordine di Latina nella seduta del 27.01.15 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 D.M. 10.11.14 n. 170), nella seduta del 28.01.2015 ha proceduto alla verifica delle candidature presentate, ammettendo alla competizione elettorale le sole candidature presentata in forma di raggruppamento con le due liste denominate "Avvocatura Unita" e "Lista Dino Lucchetti Insieme per il Rinnovamento", in quanto regolarmente presentate.

In ogni caso, l'elenco delle liste e dei nominativi dei candidati ammessi saranno pubblicati in forma accessibile tramite chiaro *link* sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Latina e saranno esposti e comunque resi disponibili agli elettori presso la sede del seggio durante le operazioni di voto (art. 10, 3° comma, del Regolamento Elettorale".

Nell'imminenza delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, fissate per i giorni 3 e 4 febbraio 2015, la Commissione Elettorale da me presieduta, in ragione delle sostanziali novità legislative introdotte nell'ordinamento, trattandosi delle prime elezioni conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 ("Ordinamento Forense"), e delle numerose incertezze interpretative segnalate da numerosi candidati ed iscritti, nella seduta di insediamento del 28.01.2015 ha ritenuto doveroso fornire uniformi e preventive indicazioni sull'orientamento interpretativo cui si uniformerà in merito la stessa Commissione, secondo quanto contestualmente deliberato e di seguito riportato.

INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI VOTO

- 1) Il voto può essere validamente espresso solo in favore di uno dei Colleghi la cui candidatura, presentata nei termini, sia stata ammessa dalla Commissione stessa.
- 2) Il voto potrà essere espresso sia in forma personale sia in forma di voto al raggruppamento di lista.
- 3) **Il voto di lista** va espresso barrando in modo inequivocabile la casella della lista prescelta, presente sul lato destro delle schede elettorali che saranno fornite al momento del voto. e sarà attribuito come voto individuale espresso in favore di ciascuno dei componenti la lista stessa.
- 4) **Il voto individuale**, va espresso scrivendo sulle righe appositamente predisposte sul lato sinistro delle schede elettorali il nome e il cognome dei candidati prescelti, con le limitazioni e le precisazioni di seguito riportate;
- 5) Sulla scheda non possono essere espressi contestualmente, pena il suo annullamento, un voto di lista ed uno o più voti individuali.
- 6) Nell'ipotesi di voto individuale, i candidati potranno esprimere fino ad un massimo di dieci preferenze (2/3 dei consiglieri da eleggere) se appartenenti ad un unico genere.
- 7) Nel caso in cui l'elettore conferisca il proprio voto in forma individuale in favore di candidati appartenenti ad entrambi i generi, potranno essere un numero maggiore di preferenze, nella misura ritenuta dall'elettore fino ad un massimo di quindici.
- 8) Nel caso di cui al punto che precede, il voto sarà valido nel rispetto della quota minima di genere fissata dall'art. 28 della legge n. 247/2012 nella misura di un terzo dei consiglieri da eleggere cosicché, esemplificativamente, nella medesima scheda al genere più rappresentato potranno essere attribuiti fino ad un massimo di dieci voti le preferenze eccedenti tale numero debbono essere espresse in favore di candidati appartenenti all'altro genere (esemplificativamente, risulterà valido il voto espresso in n. 11 preferenze, ove ripartite fino ad un numero massimo di 10 in favore di candidati di un genere e fino ad un numero minimo di 1 dell'altro, ovvero, in n. 12 preferenze ove ripartite in 10 e 2, e così via).
- 9) In caso di voto espresso in forma individuale, sarà possibile ripartire le preferenze tra candidati appartenenti a liste diverse, con i limiti massimi prefissati come sopra detto.
- 10) In mancanza di omonimie tra i candidati, il voto potrà essere attribuito anche con la sola indicazione del cognome.

Nella stessa seduta, la Commissione ha altresì deliberato di formulare raccomandazione ai candidati circa il rispetto dei limiti entro cui dovrà essere contenuta la propaganda elettorale, che deve essere *“nel rispetto delle norme deontologiche”* e **deve consistere unicamente nella “espressione di programmi e di intendimenti”** e con modalità tali da non *“ledere il prestigio*

della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti” (comunicazione già inoltrata ed il cui testo si allega alla presente mail).

Cordiali saluti

Il Presidente

Avv. Giovanni Malinconico

[COMUNICAZIONE SULLE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE AMMISSIBILI.pdf](#)